

ACCORDO TERRITORIALE REGIONALE

L'anno 2015, il giorno 8 del mese di giugno, in Reggio Emilia si sono riuniti:

La **F.I.S.M. Federazione Italiana Scuole Materne - dell'Emilia e Romagna** nelle persone di:

- **Dott. Luca Iemmi** – Presidente Regionale
- **Rag. Giuseppe Marocchi** - Responsabile Regionale CCNL;

e le seguenti **Organizzazioni Sindacali**

- **CISL SCUOLA Emilia e Romagna**, nella persona del sig. **Dott. Franco Holler**
- **FLC CGIL Emilia e Romagna**, nella persona del sig. **Dott. Roberto Bussetti**
- **SNALS SCUOLA Emilia e Romagna**, nella persona del sig. **Dott. Gianfranco Samori**,
- **UIL SCUOLA Emilia e Romagna**, nella persona del sig. **Dott. Domenico Cassino**

PREMESSO che

- le scuole dell'infanzia paritarie svolgono un servizio pubblico essenziale all'interno del sistema scolastico nazionale come enunciato dalla L. n. 62/2000 e che, nonostante ciò, esse sono spesso finanziate in modo inadeguato ed insufficiente dalle istituzioni pubbliche;
- in particolare le scuole dell'infanzia paritarie dell'Emilia e Romagna associate alla FISM – numerose delle quali gestiscono anche servizi per la prima infanzia - garantiscono un capillare servizio educativo e di assistenza ai bambini da zero a sei anni, di elevata qualità;
- il patrimonio civile e sociale costituito da questa diffusa rete di scuole è un valore irrinunciabile per le comunità locali e prezioso riferimento per le istituzioni, che va difeso, sostenuto e valorizzato;
- le scuole suddette, pur nella loro natura di scuole popolari, trovandosi in condizioni economiche viepiù difficili, sono state costrette ad aumentare ripetutamente le rette a carico delle famiglie e ridurre talora il personale.

CONSIDERATO che

- a causa della perdurante crisi economica nazionale, che segna fortemente l'economia delle famiglie, si è dovuto registrare negli ultimi anni un costante sensibile calo delle iscrizioni con pesanti effetti sulla occupazione dei lavoratori delle scuole dell'infanzia del sistema FISM;
- tale stato di cose, pur nell'auspicio di una inversione di rotta, sembra ancora persistere;
- il CCNL di settore stipulato il 13.12.2007 tra le OO.SS. e la FISM Nazionale è scaduto il 31.12.2009, integrato solo ai fini economici con l'accordo ponte del 15.5.2012;
- il CCNL stesso prevede il secondo livello di contrattazione, su base regionale, mediante il quale le parti firmatarie del contratto possono stipulare intese e accordi su materie non esclusivamente riservate a livello nazionale;

RILEVATO che

- È necessario, per la rilevanza sociale del servizio, porre in essere ogni azione di difesa del sistema integrato dei servizi scolastici dell'infanzia e della prima infanzia dell'Emilia Romagna ed allo stesso tempo garantire, per quanto possibile, i livelli occupazionali;



1



RILEVATO ALTRESI' che, ai fini della presente trattativa, è indispensabile:

- a. concordare azioni condivise che contemperino la duplice esigenza della salvaguardia, per quanto possibile, dei livelli occupazionali e la sostenibilità della gestione economica della scuola;
- b. dare appropriata attuazione ad alcuni istituti contrattuali per consentire al Gestore della scuola di realizzare e/o ampliare i propri servizi intercettando nuovi bisogni delle famiglie (anticipo, posticipo, attività extrascolastiche anche estive, ecc...)
- c. prevedere la possibilità del Gestore di adottare provvedimenti di organizzazione del lavoro caratterizzati da flessibilità ai fini della funzionalità dei servizi erogati dalla scuola;
- d. riaffermare il ruolo principale della contrattazione regionale rispetto ai livelli provinciali ed aziendali.

Tutto ciò premesso le parti

CONVENGONO

di pervenire, come previsto dal vigente CCNL, ad un accordo territoriale di secondo livello su base regionale, riguardante tutte le Aziende, Enti, Associazioni e Fondazioni affiliate alla FISM situate nella REGIONE EMILIA E ROMAGNA, più avanti denominate per brevità semplicemente "Gestori", che tenga in considerazione le attuali necessità insorte nelle strutture e per tutto il personale inquadrato nel CCNL FISM 2006/2009 applicato dai Gestori nelle scuole d'infanzia affiliate, e consenta ad entrambe le parti una gestione equilibrata e rispecchiante le effettive necessità in ogni situazione; pertanto

STIPULANO QUANTO SEGUE:

1 - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2 - Stato di crisi della struttura


In caso di stato di crisi della Scuola, dovuta a calo di iscrizioni o ad altre cause strutturali, il Gestore attiverà in sequenza le seguenti iniziative applicando quelle più corrispondenti al caso:

- a. monitorare bisogni formativi del territorio relativi alla scuola dell'infanzia ed al servizio di nido allo scopo di rilevare nel tempo l'occupabilità del personale;
- b. verificare la possibilità di non rinnovare eventuali contratti di lavoro non subordinato, nel rispetto delle professionalità;
- c. verificare la disponibilità dei lavoratori a trasformare volontariamente il rapporto di lavoro a tempo parziale;
- d. Attivare la procedura di "Cassa integrazione in deroga";
- e. Attivare contratti di solidarietà difensivi;
- f. Attivare la procedura di mobilità ai fini di iscrizione nelle relative liste.

Le parti, a livello regionale provinciale, locale, aziendale, si incontreranno a richiesta, per valutare l'applicazione del presente punto ovvero ogni qualvolta la situazione lo richieda.

3 - Informativa sul personale perdente il posto

Si conferma l'impegno di istituire presso ogni FISM Provinciale un elenco del personale



perdente il posto, in cui il lavoratore può volontariamente iscriversi nel rispetto della normativa vigente e della privacy. Detto elenco sarà inserito nel sito delle FISM Provinciali.

Le parti si incontreranno entro il 30 settembre 2015 per definire l'articolazione, il regolamento e le modalità di accesso e di utilizzo del predetto elenco dei perdenti il posto.

4 - Orario a part-time con estensione temporale

In riferimento al punto 7) dell'art. 30 lettera "A" del CCNL, le parti danno atto che l'estensione temporale del servizio scolastico prevista dal 1° c. lett. d) dell'art. 42 del CCNL che determina ore eccedenti da recuperare durante i periodi di sospensione dell'attività, sotto forma di permessi retribuiti, anche conglobati, qualora nella struttura venga adottata dal Gestore (adozione di orario settimanale fino a 35 ore), sia applicabile su una base di preventivo accordo anche a tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro part-time con le stesse modalità e con lo stesso rapporto proporzionale in percentuale. Al personale compreso nell'accordo di cui sopra sono riconosciuti i giorni di permesso retribuito di cui alla tabella dell'art. 42. Come previsto dall'art. 30 lett. B p. 10) del CCNL ulteriori ore settimanali, oltre le 3 ore di cui al precedente comma, possono essere offerte al personale con contratto di lavoro part-time fino al raggiungimento dell'orario settimanale contrattuale; le stesse sono retribuite come orario ordinario ai sensi dell'art. 38 del citato CCNL.

5 - Attività Estiva

Le parti convengono di dare attuazione agli istituti contrattuali di cui all'art. 42 (orario di lavoro) e art. 44 (lavoro notturno, festivo e straordinario) intervenendo sulla "sospensione estiva" e sulla "trasformazione delle ore di lavoro notturno, festivo e straordinario in permessi retribuiti anche cumulabili", come segue:

l'art. 42, comma 2) lett. b) CCNL prevede che il personale docente svolga attività con i bambini per un periodo di 44 settimane.

Tuttavia le famiglie spesso richiedono alle scuole lo svolgimento di attività ludico-educative anche nel periodo estivo.

A questo scopo si conviene che al solo personale docente con cui sia stata concordata la prestazione di ulteriori giorni al di fuori delle ferie programmate e permessi, verrà riconosciuta, previa disponibilità, una "indennità" per ogni giorno effettivamente lavorato di €. ~~10,00~~ ^{13,00} (tre/13), al lordo di imposte e contributi, in aggiunta alla normale retribuzione, rapportata all'orario di lavoro svolto.

Sono fatte salve le condizioni di maggior favore.

6 - Ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato

Le parti convengono di ricorrere al contratto a termine per le esigenze temporanee di lavoro utilizzando l'istituto del rinvio di cui all'art. 7 del DL. 76/2013 convertito in L. 99/2013, come di seguito precisato.

Considerato che nell'ambito dei servizi educativi all'infanzia assume importanza fondamentale l'assunzione o la sostituzione del personale assente per garantire le condizioni ottimali del servizio ed il rapporto docente/educatore/ausiliario/bambino, così come risulta altrettanto fondamentale garantire la maggior continuità possibile nella relazione educativa; continuità che si identifica nella stabilità dei docenti/educatori di riferimento e del personale ausiliario, in

[Handwritten signatures and initials]

riferimento all'art. 11 del CCNL richiamato, nel contratto di lavoro a tempo determinato si applica il D.L. n. 34 del 20/03/2014 coordinato con Legge di conversione del 16/05/2014 n. 78, con le seguenti precisazioni:

A- Limiti quantitativi

Le parti convengono che la percentuale massima dei contratti a tempo determinato, non potrà superare il 30% (trenta per cento) del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, arrotondato all'unità superiore.

Nella percentuale suddetta il numero complessivo di contratti a tempo determinato "acausale", di cui al D. L. 20.3.2014, n.34, convertito in Legge 16.5.2014 n.78, non può eccedere il limite dei 2/3 di tale percentuale.

E' sempre possibile l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato fino a due unità, di cui una "acausale".

Le parti confermano altresì che i limiti quantitativi del presente articolo non si applicano ai contratti a tempo determinato conclusi:

1. Per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità
2. Per necessità di assistenza ai bambini diversamente abili

B- Periodo di intervallo

Le parti convengono che possono non esserci intervalli temporali tra due contratti a termine, stipulati con lo stesso dipendente, quando il secondo contratto venga stipulato per:

1. ragioni di carattere sostitutivo di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
2. Per assunzione di lavoratori da impiegare con bambini diversamente abili.

Per gli effetti di quanto sopra, si intende abrogato l'accordo Regionale Emilia Romagna di secondo livello stipulato in data 31.08.2012

C- Superamento dei 36 mesi

Le parti concordano che, in deroga alla normativa vigente, può essere superato il tetto dei 36 mesi, fino a 60 mesi complessivi, per i lavoratori assunti con più contratti a tempo determinato per ragioni di carattere sostitutivo di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, e per i lavoratori assunti per assistenza ai bambini diversamente abili.


La deroga al superamento dei 36 mesi, sino ai 60 mesi complessivi, potrà essere concordata, per una sola volta, a condizione che venga stipulato un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti, presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, ai sensi del c. 4bis dell'art. 5 D.Lgs. 6/9/2001 n.368 e successive modificazioni ed integrazioni.

7 - Estensione temporale dell'orario di lavoro

Le parti concordano di estendere l'istituto del cumulo di cui all'ultimo comma dell'art. 44 del CCNL anche al personale a tempo pieno classificato nell'AREA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE PER I SERVIZI ALL'INFANZIA di cui all'art. 22 del CCNL.

Tale istituto tende a rispondere alle esigenze che ogni scuola ha, in relazione allo svolgimento da parte del personale di attività scolastiche e connesse durante l'anno scolastico, fuori dal normale orario di lavoro.

L'istituto del cumulo può essere attivato presso la singola scuola previa intesa tra Gestore e personale dipendente e gestito con apposito contatore.

 4

Il ricorso a questo istituto è applicato con la monetizzazione della maggiorazione, oltre al recupero delle ore prestate.

8 – Ruolo della contrattazione regionale

Le parti riaffermano il ruolo primario della contrattazione regionale rispetto ai livelli provinciali ed aziendali, che dovranno essere coerenti con gli accordi regionali pur con l'attenzione alle specificità locali ed aziendali.

In relazione a ciò le parti concordano che, con la sottoscrizione del presente contratto, tutte le intese sottoscritte a livello provinciale e/o aziendale, in contrasto con i contenuti del presente accordo, cessano di validità, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Le FISM Provinciali e le OO.SS. Provinciali/territoriali sono impegnate congiuntamente a vigilare sulla osservanza di quanto convenuto nel presente accordo.

Le parti convengono che l'applicazione del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 agosto 2016, salvo sottoscrizione del nuovo C.C.N.L., ed inoltre si impegnano a reincontrarsi entro il 31 marzo 2016.

9 – TRASFERIMENTO DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE E DI RAMO DI AZIENDA E MANTENIMENTO DEL C.C.N.L. FISM

Nei casi in cui si configuri l'ipotesi di trasferimento di istituzioni scolastiche ed educative e di ramo d'azienda, indipendentemente dal mezzo tecnico e giuridico operato in concreto, si applicano le norme previste dalla Legge n. 428 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni e comunque al personale si continua ad applicare il vigente CCNL FISM ed il presente accordo, nonchè le condizioni di miglior favore in atto.

Il presente accordo territoriale sarà depositato alla Direzione Territoriale del Lavoro, con allegata autodichiarazione di conformità dell'Accordo alle disposizioni del DPCM del 22/01/2013.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.I.S.M.

FLC CGIL

CISL SCUOLA

SNALS CONFISAL.....

UIL SCUOLA.....